

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 256 del 28.12.2020

OGGETTO: Determinazione dell'Ente Territorialmente Competente in ordine al PEF 2020 (comprensivo del conguaglio PEF 2018) del Comune di Torrita di Siena ("COMUNE")

(1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA)

DATO ATTO che il COMUNE ha esercitato l'opzione ex art. 107 comma 5 del D.lgs. 18/2020 che consente di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarà portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR ARERA") approvato con la Delibera n. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, *"sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate."*;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA che, ad esito della verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa approva le entrate tariffarie determinate dall'"**Ente territorialmente competente**" o ne chiede eventuali modifiche da recepire nella TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'Ambito rifiuti ATO Toscana Sud le funzioni di "Ente Territorialmente Competente" sono di competenza dell'Autorità d'Ambito (Ente di Governo dell'Ambito "EGATO"), in quanto *"costituito ed operativo"*, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, nel procedimento di approvazione del PEF spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che all'art. 2 della Delibera ARERA 443/2019 si precisa che *"Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie, la cui determinazione è effettuata in conformità a quanto disposto dal Metodo Tariffario Rifiuti:*

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;*
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;*
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;*

RICHIAMATA la Determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) da cui emergono le seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i Corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'Ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'Ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo Ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'Ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo Ambito tariffario e/o al Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

DATO ALTRESÌ ATTO che nell'Ambito Toscana Sud, nel quale tutti i Comuni sono in regime TARI, i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'Ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la disciplina ARERA dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF consolidato delle parti del PEF dei singoli gestori;
- alla determinazione di alcuni parametri rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali:
 - la percentuale di "sharing" dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o dalla cessione ai Consorzi CONAI, con conseguente attribuzione al Gestore di una parte dei proventi stessi;
 - i coefficienti di gradualità per il calcolo del conguaglio riferito al PEF 2018 e al PEF 2019;
 - il numero di annualità in cui suddividere l'imputazione del conguaglio del PEF 2018 e 2019;
 - i parametri per il calcolo del limite alla crescita annua delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 dell'MTR;
- alla verifica:
 - del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore;
 - della sussistenza delle condizioni di applicazione di tariffe più basse di quelle definite in applicazione dell'MTR purché sia salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario della Gestione, ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 443/2019;
- alla determinazione, ad esito delle attività predette, delle entrate tariffarie e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che assumono efficacia, quali prezzi massimi del servizio, ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione, entro 30 giorni dalla sua adozione, del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione;

(2. GESTORI DEI SERVIZI DEL CICLO RIFIUTI E MODALITA' DI VALIDAZIONE DELLA RELATIVA PARTE DI PEF)

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, l'Ente Territorialmente Competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestiscono in economia, la parte di Piano Economico Finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il Piano Economico Finanziario da trasmettere all'Autorità;

RITENUTO che presso l'Ambito Toscana Sud i gestori dei singoli servizi del ciclo integrato possono essere identificati:

- a) per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- b) per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera";

- c) per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni Comunali;

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;

DATO ATTO di aver acquisito da ciascuno dei tre Gestori sopra identificati la parte di Piano Economico-finanziario di loro competenza ed in particolare:

- a) dal Gestore SEI Toscana, per la parte di sua competenza ("PEF Grezzo d'Ambito SEI"), da esso trasmessa in via provvisoria con Nota Prot. 18926 del 10.08.2020 (ns. prot. 4259/2020) e poi in via definitiva con nota Prot. 24151 del 09.10.2020 (ns. prot. 5269/2020), corredata da Relazione accompagnatoria e successivamente integrata con il rilascio della dichiarazione di veridicità a firma dell'Amministratore Delegato con nota Prot. 30595 del 25.11.2020 (prot. 6185/2020);
- b) dall'Autorità stessa per la sua temporanea funzione ai fini dell'MTR ARERA, come formalizzata con Delibera Assembleare n. 21 del 25.09.2020, di Gestore delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici, avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti come "meri prestatori d'opera";
- c) dalle singole amministrazioni comunali, per la parte dei dati PEF di rispettiva competenza, mediante l'invio della documentazione in riscontro all'istanza avanzata dall'Autorità;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 della Delibera 443/2020, la procedura di validazione di ciascuna delle tre suddette parti del Piano economico-finanziario, in funzione delle diverse caratteristiche e complessità, è stata affidata a soggetti diversi ed in particolare:

- la validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2018 e 2020) è stata affidata, avvalendosi di una delle opzioni previste dall'art. 6.3 della Delibera n. 443/2020, ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente, selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con Determina Dirigenziale n. 70 del 18.05.2020 all'RTI Utiliteam/Agnserka;
- la validazione della parte elaborata dall'Autorità stessa, relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici, è stata affidata al Revisore dell'Ente, dotato dei profili di terzietà rispetto all'attività gestionale nel rispetto dell'art. 1.2 della determinazione ARERA N. 2/2020 DRIF;
- la validazione della parte di competenza delle Amministrazioni comunali è stata curata direttamente dall'Autorità, secondo l'altra delle opzioni previste dall'art. 6.3 della Delibera n. 443/2020;

(3. VALIDAZIONE DEL PEF D'AMBITO: QUOTA GESTORE SEI TOSCANA)

DATO ATTO che nei confronti del "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2018 e 2020 trasmesso da SEI Toscana con Nota prot. 24151 del 09.10.2020 il Validatore incaricato ha condotto dettagliate verifiche di coerenza e congruità, anche mediante la formale valutazione dei rilievi di ammissibilità espressi da parte dell'Autorità d'Ambito su alcune poste del PEF Grezzo trasmesso dal Gestore e puntualmente controdedotti dal Gestore stesso;

VISTA la Relazione di Validazione sul PEF Grezzo d'Ambito del Gestore SEI Toscana trasmessa con nota Prot. n. 1232 in data 27.11.2020 dal Validatore incaricato, relativa sia all'esercizio 2018 ai fini del Conguaglio, sia all'esercizio 2020, da cui emergono le seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

- per l'esercizio 2018 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.545.793,2 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.172.874,59, superiore per € 6.514.302 (+5,63%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- per l'esercizio 2020 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 549.591,86 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 125.849.200,12, superiore per € 6.088.985 (+5,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 30 del 18.12.2020 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana;

DATO ATTO che la Relazione di Validazione non genera modifiche al valore dei proventi da recupero materia (ante fattore di sharing), che resta pertanto confermato nell'importo di € 9.653.398 indicato nel PEF Grezzo d'Ambito trasmesso da SEI Toscana;

(4. DRIVER RIPARTIZIONE COMUNALE PEF SEI TOSCANA)

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la Delibera 57/2020 e la Determina n. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "Ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun Ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;

RITENUTO CHE, in applicazione delle disposizioni di cui alla citata Determinazione n. 2/2020 DRIF nella specifica situazione della concessione ATO Toscana Sud, ove tutti i Comuni sono in regime TARI e costituiscono quindi un autonomo "Ambito tariffario", con il predetto termine di "infrastrutture condivise", i cui costi sono oggetto di ripartizione in base ai "Driver", possa intendersi il complesso dell'organizzazione di persone e mezzi utilizzata dal Gestore SEI Toscana per la prestazione dei servizi erogati a favore di tutti i Comuni dell'Ambito Toscana Sud;

DATO ATTO CHE il gestore non ha ad oggi comunicato all'Autorità di Ambito l'attivazione di una contabilità separata per ciascun Ambito Tariffario e che pertanto è necessario ricorrere ad opportuni criteri (Driver) di ripartizione tra i Comuni dei costi sostenuti dal gestore per la prestazione del servizio;

VISTA la Relazione accompagnatoria della prima versione del PEF Grezzo d'Ambito trasmesso da SEI Toscana con la richiamata nota Prot. 18926 del 10.08.2020, in cui si afferma che "Allo stato attuale non si è proceduto alla ripartizione dei costi a livello di singolo Comune";

CONSIDERATO pertanto che, per poter procedere alla ripartizione tra tutti i Comuni dei costi del PEF d'Ambito del Gestore SEI, l'Autorità di Ambito ha elaborato, nel rispetto dei criteri indicati dalla disciplina ARERA (ragionevolezza, verificabilità, continuità, ricostruibilità e rappresentatività), una apposita Metodologia trasmessa al Gestore SEI Toscana per le sue eventuali osservazioni con la Nota prot. 4754 del 14.09.2020, in cui si confermava la disponibilità ad esaminare metodologie alternative, ove proposte dal gestore stesso;

RILEVATO che la Metodologia elaborata dall'Autorità per la ripartizione comunale del PEF d'Ambito Gestore SEI consente di mantenere invariata l'incidenza sul totale dell'Ambito del Corrispettivo di ciascun Comune calcolato secondo il contratto di servizio, come riportata negli Allegati 6.a e 6.b della Delibera n.20/2020, preservando la valenza del Piano dei Servizi Esecutivo concordato tra il Gestore e le Amministrazioni comunali anche quale strumento di determinazione del Corrispettivo a carico delle singole amministrazioni per i servizi prestati da SEI Toscana;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 23 del 25.09.2020, con cui è stato stabilito:

- di prendere atto della Relazione del Direttore Generale ad oggetto "Driver per la ripartizione a livello comunale delle Entrate Tariffarie (ΣT) del PEF di Ambito" con la quale, in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea N. 20/2020, si è proceduto alla determinazione puntuale dei parametri da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni ("driver") delle singole voci del "PEF Grezzo d'Ambito" (annualità 2018 e 2020) di competenza del Gestore SEI Toscana, post rettifiche appostate dal Validatore;
- di dare atto che i parametri di ripartizione determinati nella Relazione rispettano i predetti vincoli posti dalla Delibera N. 20/2020, per cui l'incidenza di ciascun Comune sul totale del predetto PEF d'Ambito del Gestore SEI Toscana corrisponde:
 - a. per l'annualità 2020 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2020 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) riportata in Allegato n.6a alla delibera 20/2020;
 - b. per l'annualità 2018 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2018 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) riportata in Allegato n.6b alla delibera 20/2020;

VISTA la Relazione accompagnatoria della versione definitiva del PEF Grezzo d'Ambito trasmesso da SEI Toscana con la richiamata nota Prot.24151 del 09.10.2020, in cui si afferma che *"Allo stato attuale non si è proceduto alla ripartizione dei costi a livello di singolo Comune, in quanto la stessa è stata predisposta funzionalmente alle attività di validazione da parte dell'Ente di Ambito. Pertanto si provvederà successivamente ad integrare tale relazione con le informazioni relative ai driver di ripartizione dei costi per la definizione dei PEF 2020 a livello Comunale"*;

DATO ATTO che ad oggi non sono pervenute metodologie alternative proposte dal Gestore per la ripartizione del PEF d'Ambito tra tutti i Comuni dell'Ambito, con la conseguente esigenza di utilizzare la Metodologia di ripartizione comunale elaborata dall'Autorità, pena il mancato rispetto delle scadenze di legge per la determinazione del PEF dei singoli Comuni;

DATO ATTO che, a seguito di trasmissione da parte del Gestore della versione definitiva del PEF Grezzo d'Ambito e della relazione di validazione finale da parte del Validatore, con DA n. 26/2020 e n. 30/2020 si sono apportati adeguamenti di entità marginale ai valori dei Driver comunali nel rispetto dei richiamati vincoli posti dalla Delibera N. 20/2020;

VISTO il prospetto Allegato n.1 alla presente determina "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Corrispettivo d'Ambito 2020", quale sommatoria del Corrispettivo del servizio affidato al gestore SEI Toscana, del Corrispettivo Impianti e del Conguaglio 2018, ante e post applicazione del Limite di crescita annua;

RILEVATO che, in applicazione della Metodologia di ripartizione comunale elaborata dall'Autorità, la quota del COMUNE sul valore del PEF d'Ambito SEI Toscana 2020, post detrazione dei proventi da recuperi, è indicata alla riga (D) del Prospetto Allegato 1), scomponendosi:

- nella quota sui Costi del PEF d'Ambito SEI Toscana indicata alla riga (E);
- nella quota sui Proventi da recuperi (ante applicazione fattore di sharing) indicata alla riga (F);
-

CONSIDERATO che applicando le predette quote di spettanza del COMUNE ai rispettivi valori complessivi d'Ambito sia dei Costi, pari a € 125.849.200, sia dei Proventi da recuperi ante sharing, pari a € 9.653.398, risulta con riferimento ai dati riportati nel Prospetto Allegato 1 che:

- il valore dei Costi del PEF del gestore SEI Toscana di spettanza del Comune è pari all'importo indicato alla riga (I);
- il valore dei Proventi da recuperi ante sharing è pari all'importo indicato alla riga (L);

(5. EFFETTI DELLO SHARING DEI PROVENTI DA RECUPERI)

VISTO l'art. 2.2 dell'MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR con distinto riferimento ai:

- ricavi per vendita materiale recuperato, per i quali il fattore di sharing è pari al coefficiente b);

- proventi da cessione al CONAI, per i quali il fattore di sharing è dato dalla formula " $b(1+\omega)$ " in cui il valore del parametro (ω) per ciascun Comune viene determinato in funzione del suo posizionamento rispetto alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 23 del 25.09.2020 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing da applicare per il 2020 ai proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato:

- attribuendo al fattore di sharing (b) il valore massimo di 0,6 valido per tutti i Comuni;
- dando atto che il valore del parametro (ω) sarebbe stato determinato distintamente per ciascun Comune in funzione del posizionamento rispetto alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in coerenza con le valutazioni relative ai parametri γ_1 , γ_2 ;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 30 del 18.12.2020 con la quale si è preso atto delle risultanze:

- dell'Allegato n. 3 nel quale si riporta per ciascun Comune il calcolo dei Proventi e Ricavi da portare in detrazione dai Costi del PEF, evidenziando l'incidenza del fattore di sharing in applicazione dei predetti coefficienti (b) e (ω), che nel complesso dell'Ambito comporta una retrocessione a favore del Gestore di un importo di € 2.906.755, non prevista invece nel Contratto di Servizio, che riduce a € 6.746.643 l'importo netto da portare in detrazione dal PEF 2020;
- dell'Allegato n. 4 nel quale si riporta il PEF d'Ambito 2020 del Gestore SEI Toscana ai sensi dell'MTR ARERA che, al netto delle detrazioni per Ricavi e proventi post effetto sharing, ammonta a € 119.096.818, con un incremento di € 9.319.917, pari all' 8,49 %, rispetto al Corrispettivo 2020 calcolato secondo il contratto di servizio (post detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato) e approvato con la Delibera n. 20/2020, che ammontava a € 109.776.901;

DATO ATTO che in applicazione dei valori dei coefficienti (b) e (ω) risultanti dal predetto Allegato n. 3 alla Delibera n. 30/2020, il fattore di sharing per il COMUNE è pari alla percentuale indicata alla riga (M) del Prospetto Allegato 1, con conseguente rideterminazione della detrazione per Ricavi e Proventi recuperi materia (post sharing) nell'importo indicato alla riga (N) del Prospetto Allegato 1;

RILEVATO pertanto che, al netto della detrazione per Ricavi e Proventi recuperi materia (post sharing), il Corrispettivo 2020 per il servizio prestato da SEI Toscana a carico del COMUNE (ante applicazione dei Limiti alla crescita) è pari all'importo indicato alla riga (O) del Prospetto Allegato 1;

(6. IL PEF GESTORE IMPIANTI E LA RELATIVA VALIDAZIONE)

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 21 del 25.09.2020 con la quale si è stabilito:

- *"di convenire che nella concessione ATO Toscana Sud, ai soli fini della compilazione degli schemi ARERA, in questa fase transitoria fino all'emanazione del Provvedimento di cui al punto 2) (Provvedimento ARERA di fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli*

impianti di trattamento) la qualifica di "Gestore" delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici sia attribuita all'Autorità d'Ambito, che si avvale dei Terzi gestori Impianti qualificati a tali fini in questa fase transitoria come "meri prestatori d'opera", in forza delle Convenzioni vigenti stipulate tra ATO e i TGI;

- di dare atto che, anche in forza di quanto stabilito al punto 3), possa essere applicata ai rifiuti indifferenziati ed organici conferiti agli Impianti d'Ambito la disciplina di cui agli artt. 7.7 e 7.8 del MTR ARERA, che prevede il computo a fini PEF delle voci CTS (Costi trattamento e smaltimento) e CTR (Costi di trattamento e recupero) come prodotto tra:
 - o i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate);
 - o il corrispettivo unitario del servizio (€/tonn) che, in presenza di tariffe amministrate, corrisponde alla tariffa approvata dall'Ente territoriale competente;
- di approvare i valori delle voci CTR e CTS distinti per ciascun Comune, ai fini del PEF 2018 e del PEF 2020 calcolati secondo il Metodo Tariffario ARERA, per la parte relative ai costi delle attività di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici prodotti nei Comuni dell'Ambito Toscana Sud, secondo quanto indicato nelle allegare Tabelle di cui all'Allegato sub 2/a e sub 2/b;
- di dare atto che, ai sensi delle Convenzioni vigenti con i TGI, le tariffe unitarie onnicomprensive stabilite annualmente dall'Autorità d'Ambito tengono conto anche dei corrispondenti effetti di congruaggio della consuntivazione di esercizi precedenti, distintamente per ciascun Comune, nella misura stabilita dalle rispettive delibere assembleari di approvazione del Corrispettivo Impianti rilevante a fini PEF annuale;
- di dare atto che, in relazione alla metodologia adottata, i predetti valori delle voci CTR e CTS ai fini del PEF 2018 ricalcolato secondo il Metodo Tariffario ARERA (PEF 2018 "new"), per la parte relativa ai costi delle attività di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici, non generano alcun congruaggio rispetto agli omologhi valori recepiti nel PEF 2018 a suo tempo utilizzato per la TARI 2018 (PEF 2018 "old");

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 28 del 13.11.2020 con la quale si è stabilito:

- di adeguare i valori delle voci CTR e CTS del PEF 2020 di ciascun Comune approvati con la Deliberazione Assembleare n.21/2020 al rispettivo importo totale fatturabile nel 2020 a titolo di Corrispettivo Impianti approvato con la delibera dell'Assemblea n.27 del 13.11.2020, per la parte relativa ai costi delle attività di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici prodotti nei Comuni dell'Ambito Toscana Sud, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al sub Allegato 2b);
- di dare atto che nessuna modifica va invece apportata ai valori delle voci CTR e CTS del PEF 2018 di ciascun Comune, come approvati con la Delibera n. 21/2020;
- di dare atto che il procedimento di calcolo per ciascun Comune dei valori aggiornati delle voci CTR e CTS, ai fini del PEF 2020 secondo il Metodo Tariffario ARERA, è stato sottoposto a Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità, dott. Claudio Gasperini Signorini, che con sua Nota del 11.11.2020 (acquisita agli atti con Prot. n. 5873/2020) ha attestato la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie al computo delle componenti CTR e CTS del Piano Economico Finanziario per la parte relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici;

RILEVATO che, in conformità a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 2 alla richiamata Delibera n. 28 del 13.11.2020, il Corrispettivo Impianti 2020 a carico del COMUNE (per la parte relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici) è pari all'importo indicato alla riga (P) del prospetto Allegato 1;

(7. CALCOLO PER COMUNE DEL CONGUAGLIO PEF 2018)

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea n. 26 del 13.11.2020 nella quale si è dato atto che, dopo aver recepito le rettifiche della Validazione, il PEF d'Ambito 2018 della gestione SEI Toscana calcolato secondo il metodo ARERA ammonta al valore complessivo di € 122.172.874,59 (ante detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato);

VISTO in particolare l'Allegato 4 della Delibera n. 26 del 13.11.2020 dal quale risulta che le detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato (ante fattore di sharing) ammontano a € 9.540.858,88, per cui, al netto di tali detrazioni, il PEF d'Ambito 2018 della gestione SEI Toscana ammonta a € 112.632.016;

VISTO il prospetto Allegato n.2 "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020" alla presente Determina;

DATO ATTO che, in applicazione della Metodologia di ripartizione comunale elaborata dall'Autorità e in conformità a quanto indicato nell'Allegato 6b della Delibera n. 20/2020, la quota del COMUNE sul valore del PEF d'Ambito SEI Toscana 2018 è indicata alla riga (C) ed alla riga (D) del prospetto Allegato n. 2, rispettivamente in valore percentuale e in valore assoluto;

VISTO l'Allegato 3 della Delibera n. 26 del 13.11.2020 che riporta gli esiti del calcolo per ciascun Comune del fattore di sharing "*b segnato*", che determina l'importo dei proventi da cessione materiale recuperato 2018 da retrocedere al Gestore, con conseguente eventuale aumento del valore del PEF comunale 2018 quota SEI Toscana ricalcolato secondo l'MTR ARERA ("PEF 2018 NEW SEI");

RILEVATO che per il COMUNE l'eventuale aumento del PEF 2018 NEW SEI per effetto del fattore di sharing "*b segnato*" è indicato alla riga (E) del Prospetto Allegato n. 2, considerando il quale il valore del PEF 2018 NEW SEI (post fattore sharing) è pari per il COMUNE all'importo indicato alla riga (F) ed alla riga (G) del prospetto Allegato n. 2, rispettivamente al netto o al lordo dell'IVA;

DATO ATTO che, in conformità a quanto riportato nella Tabella di cui all'Allegato 2a) alla richiamata Delibera n. 21 del 11.09.2020, il Corrispettivo Impianti 2018 a carico del COMUNE (per la parte

relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici) è pari all'importo, comprensivo di IVA, indicato alla riga (H) del prospetto Allegato n. 2;

RICHIAMATA la Determina del Direttore Generale n. 161 del 28.12.2020 con la quale è stato dato atto che i dati relativi al PEF "Gestore Comune" dell'esercizio 2018 confermano nella versione "PEF New" redatta ai sensi dell'MTR ARERA i valori della versione "PEF old" utilizzati a fini della redazione del PEF 2018 approvato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO che, a seguito dell'aggregazione delle predette quote riferibili al Gestore SEI, al Gestore Impianti e al gestore Comune, il valore consolidato del PEF 2018 del COMUNE ricalcolato secondo l'MTR ARERA (PEF 2018 NEW) è riportato alla riga (L) del prospetto Allegato n. 2;

DATO ATTO che la differenza tra il PEF 2018 NEW e l'omologo valore PEF 2018 OLD a suo tempo calcolato secondo il Contratto di Servizio ai fini della TARI 2018 (riga M dell'Allegato n. 2), è pari al Conguaglio Lordo PEF ARERA 2018, il cui importo per il COMUNE, ante detrazioni per finanziamenti regionali, è indicato nella riga (N) dell'Allegato n.2;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea n. 26 del 13.11.2020 con cui si è stabilito di procedere con la ripartizione tra i singoli Comuni dell'importo complessivo del finanziamento di € 900.000, maggiorato dell'IVA per un importo complessivo di € 990.000, in proporzione all'incidenza di ciascun comune sul totale del Corrispettivo di Ambito relativo a SEI Toscana determinata in applicazione delle quote percentuali definite nell'Allegato 6b della Deliberazione Assembleare n.20/2020;

VISTO l'Allegato n. 6 alla delibera dell'Assemblea n. 26 del 13.11.2020 nel quale è riportata per ciascun Comune la quota di competenza della detrazione per finanziamento regionale nonché il valore del Conguaglio Lordo PEF ARERA 2018 (post detrazione finanziamenti regionali);

DATO ATTO che, in conformità a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 6 alla richiamata Delibera n. 26 del 13.11.2020, il valore del Conguaglio Lordo PEF ARERA 2018 (post detrazione per finanziamenti regionali) è pari per il COMUNE al valore indicato alla riga (P) del prospetto Allegato n. 2;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune in un intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma dei valori dei tre seguenti parametri:

- γ_1 , valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- γ_2 , quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- γ_3 , determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente;

RILEVATO altresì che, sempre ai sensi dell'art. 16 dell'MTR ARERA, il valore dei predetti parametri γ_1 , γ_2 e γ_3 è calcolato con riferimento a ciascun Comune tenendo anche conto del suo

posizionamento rispetto ai fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, prevedendo valori più elevati del "coefficiente di gradualità", e quindi una più consistente decurtazione del conguaglio, per i Comuni presso i quali il costo unitario effettivo per tonnellata prodotta sostenuto nel 2018 (corrispondente al PEF 2018) sia superiore al fabbisogno standard calcolato secondo i parametri del Ministero;

DATO ATTO CHE, in considerazione del rilevante impatto del posizionamento di ciascun Comune sul calcolo del coefficiente di gradualità e quindi sulla determinazione del conguaglio a suo carico, la determinazione dei fabbisogni standard a livello comunale è stata sottoposta a validazione da parte di un Terzo indipendente, selezionato con procedura di evidenza pubblica aggiudicata a Etra Spa, che con nota Prot. n. 107079 del 24.08.2020 (ns. Prot. n. 4460/2020) ha rilasciato apposita Relazione di Validazione dei fabbisogni standard comunali elaborati dall'Autorità d'Ambito;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 23 del 25.09.2020, con cui è stato stabilito:

- *di prendere atto della Relazione del Direttore Generale di cui all'Allegato 4 che illustra il procedimento di calcolo per ciascun Comune, ai fini della determinazione del coefficiente di gradualità da utilizzare per il calcolo del conguaglio 2018 secondo l'MTR ARERA, dei valori dei parametri γ_1 (valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata), γ_2 (efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo) e γ_3 (risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente);*
- *di assumere le risultanze della predetta Relazione del Direttore Generale come base di riferimento:*
 - o *per la determinazione del conguaglio del PEF 2018 da imputare sul PEF 2020 da predisporre urgentemente per conto dei Comuni che intendono utilizzarlo per l'approvazione della TARI 2020;*
 - o *per la successiva determinazione del conguaglio del PEF 2018 da imputare sul PEF 2020 degli altri Comuni che sarà predisposto entro la scadenza del 31.12.2020, salvo che non subentrasse prima l'eventuale esigenza di una loro revisione;*
- *di dare atto che, in coerenza con le predette valutazioni relative ai parametri γ_1 , γ_2 , si è proceduto alla determinazione del range di possibili valori del parametro (ω) che concorre alla formazione del fattore di sharing " $b(1+ \omega)$ " da applicare ai ricavi da cessione a CONAI per l'esercizio 2020, come rappresentato nella tabella Allegato 5, all'interno dei quali il valore del parametro (ω) per ciascun Comune sarà determinato in funzione del posizionamento rispetto alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;*

DATO ATTO CHE:

- il procedimento di calcolo dei valori dei parametri γ_1 , γ_2 e γ_3 per ciascun Comune è stato sottoposto ad eventuali osservazioni del gestore SEI Toscana, con note PEC trasmesse in data 07.09.2020 (Prot. n.4676, Prot. n.4677 e Prot. n.4678), alle quali il Gestore ha dato riscontro con Nota prot. 22042 del 17.09.2020 (ns. Prot. n.4853) formulando alcune richieste di modifica;
- con Nota Prot. n. 5292 del 12.10.2020 indirizzata a SEI Toscana, l'Autorità ha puntualmente contro dedotto le richieste di modifica dei coefficienti gamma avanzate dal Gestore con la sua Nota Prot. n. 22042/2020, ritenendo che non vi siano le condizioni per modificare i valori attribuiti dall'Autorità ai tre parametri gamma rilevanti ai fini del coefficiente di gradualità;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26 del 13.11.2020 con la quale in applicazione dei criteri stabiliti con la Delibera dell'Assemblea n. 23 del 25.09.2020 e tenuto conto del posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard, sono stati determinati per ciascun Comune i Coefficienti di gradualità, come riportati nell'Allegato n.7 alla Delibera;

RILEVATO che, in conformità al valore indicato nell'Allegato n. 7 alla Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26 del 13.11.2020, il valore del Coefficiente di gradualità del COMUNE è riportato alla riga (U) del prospetto Allegato n.2;

CONSIDERATO che, applicando al Conguaglio Lordo di cui al rigo (P) il predetto valore del Coefficiente di gradualità, il Conguaglio netto relativo all'esercizio 2018 è pari per il COMUNE all'importo indicato alla riga (V) dell'Allegato n.2;

RITENUTO di dilazionare in 4 rate annuali il valore del conguaglio, secondo quanto consentito dal MTR ARERA;

DATO ATTO che, per effetto della predetta dilazione in 4 rate del conguaglio PEF 2018, la rata di conguaglio a carico del PEF 2020 del COMUNE è pari all'importo, comprensivo di IVA, indicato al rigo (X) del prospetto Allegato n.2;

(8. CALCOLO PER COMUNE DEL CORRISPETTIVO D'AMBITO ARERA 2020 ANTE LIMITI)

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 29 del 13.11.2020 con la quale si è ritenuto che non sussistono le condizioni previste dalla normativa ARERA per aderire all'istanza di SEI Toscana di imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a carico dei PEF 2020 di alcuni Comuni;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 31 del 18.12.2020 nella quale si precisa che nell'Ambito Toscana Sud si è ritenuto di non caricare sul PEF 2020 gli oneri aggiuntivi sostenuti dal Gestore a seguito dell'emergenza da COVID-19, in quanto oggetto di una distinta procedura di rimborso con fondi della Protezione Civile;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale 2020 calcolato secondo l'MTR ARERA è pari per il COMUNE alla somma dei seguenti valori riportati nel prospetto Allegato n.1 (tutti al netto IVA), quali risultanti dagli atti sopra richiamati

- Corrispettivo comunale quota SEI post sharing proventi, pari all'importo indicato alla riga (O);
- Corrispettivo comunale quota impianti, pari all'importo indicato alla riga (R);
- Rata annuale Conguaglio 2018 a carico PEF 2020, pari all'importo indicato alla riga (S);

DATO pertanto **ATTO** che il Corrispettivo d'Ambito comunale 2020 calcolato secondo l'MTR ARERA è pari per il COMUNE al valore riportato alla riga (T), che segna una variazione rispetto al Corrispettivo d'Ambito comunale 2019 pari alla percentuale indicata al punto (Z);

(9. CALCOLO PER COMUNE DEL CORRISPETTIVO D'AMBITO ARERA 2020 POST LIMITI)

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità del servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione delle attività effettuate dal gestore;

RICHIAMATA la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 che precisa che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo Ambito tariffario;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 31 del 18.12.2020 con la quale si è stabilito:

- di fissare nello 0,5% il valore del coefficiente di recupero di produttività, la cui quantificazione è affidata dall'MTR alla discrezionalità dell'Ente territorialmente competente, applicandolo a tutti i Comuni dell'Ambito;
- di prendere atto e condividere i contenuti della Relazione tecnica (Allegato A), predisposta dal Direttore generale in esecuzione del mandato di cui all'Assemblea n. 29/2020, ad oggetto "*Limiti di crescita ai sensi dell'art. 4 della Delibera ARERA n. 443/19: Metodologia per la determinazione dei valori dei coefficienti QL e PGa*", accompagnata dal parere tecnico di congruità rilasciata dall'Esperto terzo (Allegato B);
- di ritenere che non sussistono le condizioni di fatto e di diritto che legittimino l'Autorità a condividere le opzioni sulle modalità di applicazione dei Limiti di crescita ex art. 4 dell'MTR prospettate nella Nota prot. 22669/2020 di SEI Toscana al fine di "*conseguire l'integrale copertura dei "costi efficienti della gestione" inseriti nel PEF Grezzo di Ambito*";
- di prendere atto dei contenuti della tabella di cui all'Allegato 1) nel quale vengono riportati per ciascun Comune dell'Ambito i valori, calcolati con le modalità sopra indicate, di tutti i coefficienti che concorrono a formare il Limite annuo di crescita ai sensi dell'art. 4 dell'MTR;
- di procedere con l'applicazione dei Limiti annui di crescita come sopra determinati per tutti i Comuni per i quali il rispettivo Limite sia inferiore all'incremento percentuale del Corrispettivo d'Ambito 2020 calcolato ai sensi dell'MTR ARERA rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019;
- di imputare l'effetto di riduzione del Corrispettivo d'Ambito derivante dall'applicazione dei Limiti alla Crescita interamente alle componenti di parte variabile proporzionalmente al loro importo;
- di prendere atto dei contenuti dell'Allegato 2) che rappresenta per ciascun Comune dell'Ambito gli effetti dell'applicazione, ove ne sussistano le condizioni, dei Limiti alla crescita annua di cui all'art. 4 dell'MTR ARERA, con la conseguente determinazione del valore del Corrispettivo d'Ambito 2020 calcolato secondo l'MTR ARERA, post applicazione dei Limiti;

DATO ATTO che, in conformità a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 alla richiamata Delibera n. 31 del 18.12.2020, il valore del Limite di crescita annua 2020 è pari per il COMUNE al valore indicato alla riga (AA) del prospetto Allegato n. 1;

APPURATO che per il COMUNE il Limite di crescita annua 2020 (riga AA del prospetto Allegato n. 1) è inferiore al predetto incremento del Corrispettivo d'Ambito ARERA 2020 rispetto al Corrispettivo 2019 (riga Z del prospetto Allegato n. 1), comportando quindi una corrispondente riduzione dell'importo del Corrispettivo d'Ambito 2020 ARERA, al fine di ricondurlo all'importo indicato nella riga (AB) del prospetto Allegato n. 1, rispettoso del Limite di crescita annua stabilito;

(10. DETRAZIONI PER FINANZIAMENTI REGIONALI)

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, tra cui la detrazione per finanziamenti regionali;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 31 del 18.12.2020 con la quale si è stabilito:

- di confermare integralmente quanto disposto dalla Delibera n.19/2020 in merito all'attribuzione complessiva ad alcuni di Comuni di ATO Toscana Sud dell'importo di € 1.262.240 di detrazioni per finanziamenti regionali, ad abbattimento del Corrispettivo d'Ambito 2020 ARERA, residuando un importo di € 991.739 ancora disponibile di detrazioni per finanziamenti regionali;
- di dare atto che:
 - con riferimento alle fattispecie ammesse in riduzione del PEF declinate al punto 1.4 della Determina ARERA N. 2/2020, le detrazioni per finanziamenti regionali erogati a SEI Toscana rientrano tra le detrazioni di cui al punto d) (*ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*);
 - le detrazioni di cui al punto 1.4 non concorrono a formare le Entrate tariffarie assoggettate al calcolo dei Limiti alla crescita di cui al punto 1.4 dell'MTR;
- di demandare al Corrispettivo d'Ambito del prossimo esercizio la destinazione dell'importo residuo di € 991.739 ancora disponibile di detrazioni per finanziamenti regionali, al fine di continuare ad assicurare nel tempo le risorse per gli investimenti dei Comuni in interventi di miglioramento delle raccolte differenziate;
- di prendere atto dei contenuti dell'Allegato n. 3 che riporta per ciascun Comune di ATO Toscana Sud il Corrispettivo d'Ambito 2020 secondo l'MTR ARERA, post applicazione dei Limiti alla crescita e delle Detrazioni per finanziamenti regionali come sopra attribuite ai Comuni per l'esercizio 2020;

DATO ATTO che, in conformità a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 3) alla richiamata delibera n. 31 del 18.12.2020, il valore della detrazione per finanziamenti regionali è pari per il COMUNE al valore indicato alla riga (AH) del prospetto Allegato n. 1;

(11. COSTI DEL PEF 2020 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE)

CONSIDERATO che ai sensi dell'MTR ARERA concorrono a formare il PEF del servizio rifiuti in ATO Toscana Sud, oltre ai costi del Gestore SEI e della Gestione Impianti (che compongono il

“Corrispettivo d’Ambito ARERA”), anche i costi di diretta competenza delle Amministrazioni comunali, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi opzionali attivabili su base facoltativa con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi interni o esterni al perimetro di regolazione ARERA;
- b) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività);
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA;

RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea n. 22 del 25.09.2020 nelle cui premesse era stato precisato che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 della delibera ARERA N. 443/2020, la procedura di Validazione della parte di competenza delle Amministrazioni comunali è stata curata direttamente all’Autorità;

ATTESTATO che l’espletamento in capo all’Autorità d’Ambito della procedura di validazione della parte di PEF “Gestore Comune” garantisce i requisiti di competenza ed indipendenza richiesti dall’MTR;

DATO ATTO in particolare che l’interlocuzione con le singole Amministrazioni comunali, particolarmente complessa in questo primo anno di applicazione dell’MTR anche per la fisiologica gradualità di apprendimento del nuovo metodo tariffario ARERA da parte degli uffici dei numerosi Comuni dell’Ambito (circa un centinaio), si è focalizzata in particolare su:

- la corrispondenza dei singoli costi imputati al PEF 2020 del “Gestore Comune” ai criteri di ammissibilità dettati dall’MTR, che ha portato ad esempio ad escludere dall’imputazione sul PEF ARERA di alcune poste relativa alla gestione del tributo TARI (quali le “Riduzioni” e le “Agevolazioni”);
- il rispetto dell’ammissibilità sul PEF 2020 del “Gestore Comune” dei costi per servizi opzionali qualificati da ARERA come esterni al perimetro di regolazione, solo nei limiti degli importi imputati sul PEF precedente esercizio;
- il rispetto dei limiti di crescita di cui all’art. 4 dell’MTR verificando che, prescindendo dai servizi esterni al perimetro, l’incremento del PEF 2020 del “Gestore Comune” non generasse un supero dei limiti di crescita annuale del PEF stabiliti dalla Delibera dell’Assemblea n.32 del 18.12.2020, salvo l’utilizzo di margini non utilizzati di crescita del Corrispettivo d’Ambito (somma del PEF Gestore SEI e del PEF Gestore Impianti);
- l’accertamento delle condizioni di approvabilità da parte dell’Ente Territorialmente competente delle “ulteriori partite” da portare in detrazione dal PEF di cui all’articolo 1.4 della Determina;

RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea n. 32 del 18.12.2020 con la quale:

- si è dato atto che la Validazione del PEF 2020 “Gestore Comune” recepirà integralmente il valore delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti, in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole Amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti;

- si è accertato che a seguito della Validazione condotta dagli Uffici dell'Autorità i costi di diretta competenza comunale non determineranno un supero dei Limiti di crescita stabiliti per ciascun Comune dalla Delibera dell'Assemblea n. 31 del 18.12.2020, salvo che il supero sia motivato esclusivamente dagli stanziamenti per accantonamenti e perdite su crediti, nel qual caso si avvanzerà apposita istanza ad ARERA di supero dei limiti ai sensi dell'art. 4.5 dell'MTR;

RICHIAMATA la Determina del Direttore Generale n. 161 del 28.12.2020 con la quale:

- si è dato atto che l'Autorità ha acquisito da tutti i Comuni dell'Ambito gli schemi compilati dei prospetti raccolti nel fascicolo Allegato 1 a tale determina, intrattenendo poi con le singole Amministrazioni comunali un approfondito riesame in contraddittorio dei contenuti dei dati da esse trasmessi, che ha portato in numerosi casi al rinvio delle schede inizialmente inviate;
- si è dato atto che si è conclusa l'attività di Validazione del PEF "Gestore Comune", condotta dall'Autorità in contraddittorio con le amministrazioni comunali, per un gruppo di Comuni dell'Ambito di fa parte anche il COMUNE;
- si è attestato di aver svolto, ai sensi dell'art. 6.3 della delibera ARERA N.443/2020, la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati del PEF 2020 "Gestore Comune" per un gruppo di Comuni dell'Ambito di fa parte anche il COMUNE, che possono pertanto venir validati;
- si è dato atto che i PEF 2020 "Gestore Comune" di ciascuno dei Comuni oggetto dell'attività di Validazione di cui al punto 3) sono riportati nelle schede raccolte nel fascicolo Allegato alla Determina;

VISTO il prospetto Allegato n. 3 "Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, come validate dall'Ente Territorialmente competente" alla presente Determina, che rappresenta per il COMUNE i costi del PEF 2020 di diretta competenza dell'Amministrazione comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla richiamata Determinazione del Direttore Generale n. 161 del 28.12.2020, così ripartiti:

- Servizi opzionali interni al perimetro ARERA, indicati alla riga (A) del prospetto Allegato n. 3;
- Subtotale Altri costi, indicati alla riga (B) del prospetto Allegato n. 3;
- Sub totale Perdite e Accantonamenti, indicati alla riga (C) del prospetto Allegato n. 3;

DATO ATTO che, per effetto della somma delle tre predette componenti, il totale dei costi di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è pari nel 2020 per il COMUNE all'importo indicato nel rigo (D) del prospetto Allegato n. 3;

(12 TOTALE COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE)

RILEVATO che, sommando:

- il valore dei costi di competenza delle Amministrazioni comunali, riportato alla riga (D) del prospetto Allegato n.3;
- il valore del Corrispettivo d'Ambito 2020 post applicazione Limiti, riportato al netto dell'IVA alla riga (AB) del prospetto Allegato n. 1 e riprodotto al lordo dell'IVA alla riga (E) del prospetto Allegato 3;

il totale dei costi del PEF 2020 ("Entrate tariffarie") del COMUNE è pari all'importo indicato alla riga (F) del prospetto Allegato n. 3, con una variazione percentuale rispetto ai costi del PEF 2019 pari al valore indicato alla riga (H) del prospetto Allegato n. 3;

DATO ATTO che per il COMUNE:

- la variazione percentuale annua delle Entrate Tariffarie 2020 rispetto alle Entrate Tariffarie 2019 non è superiore al limite di crescita annuo stabilito per il COMUNE dalla Delibera dell'Assemblea n.32 del 18.12.2020;

(13 DETRAZIONI E ALTRE COMPONENTI DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE)

VISTO l'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 02/2020 nel quale si dispone che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate di diretta competenza comunale:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la Determina n. 161 del 28.12.2020 del Direttore Generale dell'Autorità con la quale si è proceduto per il COMUNE alla Validazione anche dell'ammissibilità delle detrazioni di diretta competenza delle amministrazioni comunali;

VISTO il prospetto Allegato n. 3, in cui si riportano per il COMUNE le detrazioni di diretta competenza dell'Amministrazioni comunale nell'importo Validato dall'Autorità, che per il suo valore complessivo viene indicato al rigo (O) del Prospetto;

VISTO l'art. 1.1 (Definizioni) dell'MTR che qualifica come attività esterne al ciclo integrato dei RU alcune attività che ai sensi della concessione ATO Toscana Sud sono qualificate come servizi opzionali, disponendo che il costo di questi ultimi può essere imputato al PEF 2020 solo nei limiti entro i quali è stato imputato nel corso del precedente esercizio;

RICHIAMATA la Determina n. 161 del 28.12.2020 del Direttore Generale dell'Autorità con la quale si è proceduto per il COMUNE alla Validazione anche dell'ammissibilità dei costi per servizi opzionali qualificati da ARERA come esterni al perimetro di regolazione, solo nei limiti degli importi imputati sul PEF precedente esercizio;

VISTO il prospetto Allegato n. 3, in cui si riporta per il COMUNE il costo per servizi opzionali qualificati da ARERA come esterni al perimetro di regolazione, nell'importo Validato dall'Autorità che viene riportato al rigo (R) del Prospetto;

(14. LA VERIFICA DEL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO)

VISTO l'art. 19.1 dell'MTR ARERA secondo il quale *"Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'Ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:*

...

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore."

CONSIDERATO CHE, data la ripartizione delle competenze sulle fasi del ciclo rifiuti in ATO Toscana Sud, l'equilibrio economico finanziario del gestore oggetto della verifica di cui all'art. 19.1.c sia da riferirsi al gestore SEI Toscana per i servizi dallo stesso presidiati, mentre le attività di trattamento/recupero e smaltimento sono svolte dai terzi gestori impianti in regime di "meri prestatori d'opera" e i servizi di diretta competenza di Comuni sono inquadrati nei principi di equilibrio di bilancio sanciti dal TUEL e verificati dai rispettivi revisori;

VISTO l'art. 4.6 dell'MTR che dispone che *"Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario ...il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione."*, non rinvenendosi nell'MTR ARERA altre disposizioni che prescrivano all'Ente territorialmente competente l'obbligo di ulteriori iniziative conseguenti all'accertamento di un eventuale squilibrio economico e finanziario in capo al gestore, sempreché l'Ente non intenda derogare dall'applicazione delle tariffe calcolate ai sensi dell'MTR avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4.5 della Delibera ARERA 443/2019;

APPURATO quindi dalla lettura dei citati passaggi dell'MTR ARERA che, in presenza di tariffe non inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR stesso, lo scopo della verifica del *"rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore"* sia quello, ove si accertasse il mancato rispetto di tale equilibrio, di assegnare alla responsabilità dell'Ente territorialmente competente l'onere di declinare un percorso di iniziative finalizzate a recuperare nel tempo la *"sostenibilità efficiente della gestione"*;

RITENUTO che presso la concessione ATO Toscana Sud la verifica del rispetto dell'equilibrio del gestore di cui all'art. 19.1 dell'MTR debba indirizzarsi verso l'esame di un Piano economico-finanziario prospettico prodotto dal gestore che traguardi la fine della concessione, in una prospettiva di applicazione a regime della disciplina tariffaria ARERA e nell'ottica di una *"sostenibilità efficiente della gestione"* dal lato dei costi di esercizio e di investimento caricati sul bilancio del gestore;

VISTA la nota Prot. n. 6307 del 03.12.2020 con la quale l'Autorità, non appena pervenuta alla determinazione del Corrispettivo di competenza del gestore SEI Toscana calcolata ai sensi dell'MTR ARERA sulla base della Relazione definitiva di Validazione rilasciata dal Validatore in data 27.11.2020, ha avviato il procedimento di *"verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore"* in capo all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR e per le finalità di cui all'art. 4.6;

RILEVATO in particolare che con la citata Nota Prot. n. 6307/2020 è stato chiesto a SEI Toscana di trasmettere all'Autorità la documentazione necessaria alla verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore", ed in particolare:

- un Piano economico-finanziario pluriennale (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario) riguardato alla scadenza dell'affidamento, redatto dal lato dei ricavi in applicazione della regolamentazione ARERA, prevedendo peraltro adeguati interventi sulla struttura dei costi e/o sulla gestione delle raccolte differenziate, al fine di assicurare "...la sostenibilità efficiente della gestione";
- una Relazione che declini le Linee Strategiche sottostanti la redazione del Piano economico-finanziario pluriennale, qualificabile anche come Piano Industriale del Gestore, alla cui produzione gli Amministratori e la Direzione di SEI Toscana si erano già impegnati entro settembre 2020, per finalità comunque collegate all'equilibrio economico-finanziario della gestione, nell'Ambito degli incontri del "Tavolo di riequilibrio" con l'Autorità e l'Esperto prefettizio incaricato del Monitoraggio, tenutisi fino alla cessazione di quest'ultimo lo scorso luglio;

DATO ATTO CHE ad oggi l'Autorità non ha acquisito da SEI Toscana il Piano economico-finanziario pluriennale accompagnato dalla Relazione sulle linee strategiche su cui poter basare la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n.33 del 18.12.2020 con la quale si è stabilito:

- di ritenere che, con la Nota dell'Autorità Prot. n. 6307/2020 di formale avvio del procedimento e prima ancora con le richieste di Piano Industriale SEI Toscana avanzate in sede di Tavolo di riequilibrio già a luglio 2020, l'Autorità abbia adempiuto nei confronti del gestore agli obblighi di sua autonoma competenza finalizzati alla verifica del *rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore* di cui all'art. 19.1 dell'MTR ARERA;
- di demandare ad una fase successiva, all'esito della documentazione che perverrà dal gestore, ove fosse comprovata l'eventuale sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4.6 dell'MTR ARERA sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario prospettico prodotto dal gestore, la declinazione degli interventi volti ad assicurare *la sostenibilità efficiente della gestione*, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal prossimo esercizio 2021;

(15. DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DEL COMUNE)

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n.33 del 18.12.2020 con la quale si è stabilito:

- di poter accertare che, ad esito del complesso procedimento che ha portato l'Assemblea dell'Autorità ad assumere le Deliberazioni n. 26, 27, 28 e 29/2020 nella seduta del 13.11.2020 e le Deliberazioni e le deliberazioni n. 30, 31, 32 e 33 della seduta del 18.12.2020, siano stati definiti tutti gli elementi che consentono di predisporre con atto di accertamento tecnico il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) dei Comuni dell'Ambito che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020;
- di conferire apposito mandato al Direttore Generale di procedere nei conseguenti atti di determinazione del PEF 2020 secondo l'MTR ARERA per ciascuno dei Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020;

VISTO il prospetto Allegato n. 4 "Prospetto delle voci del PEF ARERA 2020, redatto secondo il modello "Appendice 1" Allegato alla delibera ARERA 443/2019" alla presente Determina, che espone le singole voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 del COMUNE redatto secondo l'MTR ARERA;

RILEVATO, dall'esame congiunto dei prospetti allegati 1,3 e 4, che per il COMUNE:

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) è riportato alla riga (47) del prospetto Allegato 4, che corrisponde all'importo indicato alla riga (F) del Prospetto Allegato 3
- il valore delle detrazioni di cui al comma 1) della Determina ARERA N. 2/2020 è riportato alla riga (48) del Prospetto Allegato 4, quale somma:
 - dell'importo delle detrazioni per finanziamenti regionali riportato alla riga (AH) del Prospetto Allegato n. 1;
 - dell'importo delle detrazioni di diretta competenza delle amministrazioni comunali riportato alla riga (O) del Prospetto Allegato n. 3;
- l'importo dell'eventuale eccedenza delle Entrate tariffarie per il 2020, rispetto a quella calcolate in applicazione del Limite di crescita di cui all'art. 4 dell'MTR, è riportata al rigo (91) del Prospetto Allegato n. 4 che corrisponde all'importo indicato alla riga (M) del Prospetto Allegato 3;

VISTO il prospetto Allegato n. 5 "Esito finale del PEF 2020 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile" alla presente Determina, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale per il COMUNE della determinazione del PEF 2020 redatto secondo l'MTR ARERA;

VISTO l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

VISTO l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

VISTO l'esito, come rappresentato nel prospetto Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

DATO ATTO che nel prospetto Allegato n. 4, dopo la riallocazione conseguente alla predetta verifica del rispetto del limite del 20%:

- l'importo delle componenti di parte Variabile è riportato alla riga (94);
- l'importo delle componenti di parte Fissa è riportato alla riga (95);

RITENUTO pertanto di determinare il PEF 2020 del COMUNE, calcolato secondo l'MTR ARERA, nei valori riportati nelle singole voci espone nel prospetto Allegato n. 4, che corrisponde all'Appendice all'MTR approvato con la Delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 della Deliberazione ARERA 443/2019, il PEF 2020 oggetto della presente determinazione costituisce, fino all'approvazione da parte di ARERA, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti prestato al COMUNE per l'anno 2020;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 18.12.2020 con la quale:

- si è dato atto che l'Autorità ha condotto un apposito procedimento, distinto per presupposti, scopi e tempi da quello di cui al punto 19.1 c) dell'MTR, finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione nell'ipotesi di applicazione di tariffe inferiori a quelle calcolate secondo l'MTR, ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 445/2019;
- si è preso atto che gli esiti del procedimento condotto non consentono obiettivamente all'Autorità di poter accertare positivamente la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario della gestione ove si applicassero le tariffe calcolate ai sensi del Contratto di Servizio come determinate con la Delibera dell'Assemblea n. 20 dell'11.09.2020, sensibilmente inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR;

RITENUTO di demandare a successive determinazioni l'approvazione della Relazione e di ogni altra documentazione necessaria per l'invio ad ARERA del PEF 2020 del COMUNE;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione ed in particolare i contenuti delle seguenti delibere dell'Assemblea d'Ambito:
 - n. 23 del 25.09.2020 ad oggetto: "Applicazione del Metodo Tariffario ARERA ai fini PEF 2018 e PEF 2020: Definizione degli elementi di competenza dell'Autorità d'Ambito ai fini del calcolo del PEF comunale 2020 dei Comuni interessati alla sua approvazione con effetti già sulla TARI 2020 e mandato al Direttore generale per le conseguenti determinazioni";
 - n. 26 del 13.11.2020 ad oggetto: "Determinazione secondo il Metodo Tariffario Arera del PEF d'Ambito per l'esercizio 2018 relativo al servizio prestato dal Gestore SEI Toscana - Calcolo per i singoli Comuni dell'Ambito del Conguaglio 2018 da imputare sul PEF ARERA 2020";
 - n. 28 del 13.11.2020 ad oggetto: "Adeguamento dei costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici da imputare sul PEF ARERA 2020";
 - n. 29 del 13.11.2020 ad oggetto: "Istanza SEI Toscana di applicazione dei Costi Operativi Incentivanti ai fini del PEF ARERA 2020 – indirizzi per la determinazione degli obiettivi di miglioramento del servizio a costi efficienti";
 - n. 30 del 18.12.2020 ad oggetto: "Presa d'atto della Validazione definitiva del PEF Grezzo d'Ambito per gli esercizi 2018 e 2020 trasmesso dal Gestore SEI Toscana e recepimento delle relative risultanze ai fini della determinazione dei PEF comunali 2020 ante applicazione dei Limiti di crescita di cui all'art.4 dell'MTR";
 - n. 31 del 18.12.2020 ad oggetto: "Valorizzazione dei coefficienti per la verifica del rispetto dei Limiti di crescita di cui all'art. 4 dell'MTR e ricognizione dell'applicazione dei Limiti sul Corrispettivo d'Ambito dei Comuni a fini della determinazione dei PEF comunali ARERA 2020";
 - n. 32 del 18.12.2020 ad oggetto: "Ricognizione Servizi Opzionali e Criteri di Validazione degli altri dati di diretta competenza comunale a fini PEF ARERA 2020";
 - n. 33 del 18.12.2020 ad oggetto: "Verifica dell'equilibrio economico-finanziario del gestore ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR ARERA e mandato al Direttore Generale per la determinazione dei PEF ARERA 2020 per tutti i Comuni che hanno esercitato l'opzione ex comma 5 art. 107 del DL 18/2020";
- 2) di dare atto dei contenuti del prospetto Allegato n.1 alla presente Determina che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2020 di spettanza del COMUNE, quale sommatoria del Corrispettivo del servizio affidato al gestore SEI Toscana, del Corrispettivo Impianti e del Conguaglio 2018, ante e post applicazione del Limite di crescita annua;
- 3) di dare atto dei contenuti del prospetto Allegato n. 2 alla presente Determina che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2018 del COMUNE, e i relativi criteri di calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse;

- 4) di prendere atto della dilazione in 4 esercizi del valore del conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA;
- 5) di dare atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Determina che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Gestore COMUNE, come validate con Determina n. 161 del 28.12.2020 dall'Autorità di Ambito in qualità di Ente Territorialmente competente, pervenendo alla quantificazione del valore complessivo delle Entrate tariffarie 2020, quale somma del Corrispettivo d'Ambito e dei costi di diretta competenza del Gestore Comune;
- 6) di dare atto che per il COMUNE:
 - la variazione percentuale annua delle Entrate Tariffarie 2020 rispetto alle Entrate Tariffarie 2019 non è superiore al limite di crescita annuo stabilito per il COMUNE dalla Delibera dell'Assemblea n.32 del 18.12.2020;
- 7) di determinare, ad esito del procedimento di applicazione dell'MTR ARERA illustrato nelle premesse, il PEF 2020 del COMUNE (comprensivo del conguaglio 2018) nei valori riportati nelle singole voci esposte nel prospetto Allegato n. 4, che corrisponde all'Appendice all'MTR approvato con la Delibera ARERA 443/2019;
- 8) di rilevare, dall'esame del prospetto Allegato n. 4, che per il COMUNE:
 - il valore complessivo dei costi del PEF ("Entrate tariffarie") per l'esercizio 2020 è riportato alla riga (47);
 - il valore delle Detrazioni di cui all' art. 1.4 della Determina ARERA N. 2/2020 è riportato alla riga (48);
- 9) di attestare che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019, l'importo delle Entrate Tariffarie di cui al punto 8) risultante dalla determinazione del PEF 2020 del COMUNE ai sensi dell'MTR ARERA, costituisce, fino all'approvazione da parte di ARERA, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;
- 10) di richiamare quanto accertato dall'Assemblea d'Ambito con la delibera N. 33 del 18.12.2020 con la quale si è dato atto che non sussistono le condizioni per applicare tariffe inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR ARERA;
- 11) di dare atto dei contenuti del prospetto Allegato n. 5 alla presente Delibera che rappresenta in sintesi l'esito finale del PEF 2020 del servizio rifiuti del COMUNE, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile, con conseguente determinazione dell'importo:
 - delle componenti di parte Variabile, riportato alla riga (94) del prospetto Allegato n. 4;
 - delle componenti di parte Fissa, riportato alla riga (95) del prospetto Allegato n. 4;

12) di demandare a successive determinazioni l'approvazione della Relazione di accompagnamento e di ogni altra documentazione necessaria per l'invio ad ARERA del PEF 2020 del COMUNE;

13) di provvedere:

- ad inviare al COMUNE la presente Determina;
- ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2020;
- ad informare tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2020 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 28.12.2020:

☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☒ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile Finanziario
Dott. Paolo Diprima

ATS Prot. in arrivo N.0001450 del 03-03-2021

OGGETTO: Determinazione dell'Ente Territorialmente Competente in ordine al PEF 2020 (comprensivo del conguaglio PEF 2018) del Comune di Torrita di Siena ("COMUNE")

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __28.12.2020__

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____

Il Responsabile Finanziario
Dott. Paolo Diprima

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Allegato 1: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Corrispettivo di Ambito 2020

AOR	SI - Val di Chiana Senese
Comune	Torrita di Siena

Corrispettivo ANTE Effetti Limiti		
Totale PEF d'Ambito SEI Toscana ARERA post Validazione		
Costi	(A)	125.849.200
Ricavi e Proventi recuperi materia	(B)	9.653.398
PEF d'Ambito al netto proventi	(C) = (A) - (B)	116.195.802
Quota % Comune Totale su Totale Corrispettivo PEF SEI d'Ambito		
Su totale PEF (All. 6a DA 20/2020)	(D)	0,649%
di cui su Costi	(E)	0,658%
di cui su Ricavi e Proventi recuperi materia	(F)	0,773%
Corrispettivo Comunale - quota SEI ante Limiti		
Corrispettivo comunale - quota SEI ante sharing proventi	(H) = (C) * (D)	753.634
di cui Costi	(I) = (A) * (E)	828.272
di cui Ricavi e Proventi recuperi materia (ante sharing)	(L) = (B) * (F)	74.637
Fattore sharing Comune	(M)	67,793%
Ricavi e Proventi recuperi materia (post sharing)	(N) = (L) * (M)	50.599
Corrispettivo comunale - quota SEI post sharing proventi	(O) = (I) - (N)	777.673
Corrispettivo Comunale d'Ambito 2020 compreso Impianti e conguaglio		
Corrispettivo comunale Impianti	(P)	274.858
Corrispettivo d'Ambito 2020 ante conguaglio 2018	(Q) = (O) + (P)	1.052.531
Conguaglio 2018	(R)	-3.000
Rata annuale Conguaglio 2018 a carico PEF 2020	(S) = (R) / 4	-750
Corrispettivo d'Ambito 2020 post conguaglio 2018	(T) = (Q) + (S)	1.051.781
Variazione annua Corrispettivo d'Ambito ante Limiti		
Corrispettivo d'Ambito 2019	(U)	969.964
Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(V) = (T) - (U)	81.817
Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(Z) = (V) / (U)	8,435%

Allegato 1: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Corrispettivo d'Ambito 2020

AOR		SI - Val di Chiana Senese	
Comune		Torrita di Siena	
Corrispettivo POST Effetti Limiti			
Corrispettivo d'Ambito 2020 ante limiti			
Corrispettivo d'Ambito 2020 post conguaglio ante limiti	(T)		1.051.781
Corrispettivo d'Ambito 2019	(U)		969.964
Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(V) = (T) - (U)		81.817
Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(Z) = (V) / (U)		8,435%
Effetto Limiti di crescita			
Limite alla crescita del Corrispettivo Comunale 2020	(AA)		3,200%
Corrispettivo d'Ambito post Limiti	(AB) = (U)* (1+AA) se inferiore a T oppure T		1.001.003
Effetti applicazione Limiti alla crescita (%)	(AC) = (AA) - (Z)		-5,24%
Effetti applicazione Limiti alla crescita (val. ass.)	(AD) = (AB) - (T)		-50.778
Variazione annua Corrispettivo d'Ambito post Limiti (ante detrazioni)			
Corrispettivo d'Ambito 2019	(U)		969.964
Corrispettivo d'Ambito 2020 post Limiti	(AB) = (U)* (1+AA) se inferiore a T oppure T		1.001.003
Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(AE) = (AB) - (U)		31.039
Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(AF) = (AE) / (U)		3,20%
Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi			
Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi Anno 2019	(AG)		-38.234
Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi Anno 2020	(AH)		-31.131
Variaizione Assol. Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi	(AI) = (AH) - (AG)		7.103
Variazione annua Corrispettivo d'Ambito post Limiti (post detrazioni)			
Corrispettivo d'Ambito 2019	(AL) = (U) + (AG)		931.730
Corrispettivo d'Ambito 2020 post Limiti	(AM) = (AB) + (AH)		969.872
Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(AN) = (AM) - (AL)		38.142
Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019	(AO) = (AN) / (AL)		4,094%

Allegato 2 - Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020

			AOR	SI - Val di Chiana Senese
			Comune	Torrita di Siena
Calcolo del Conguaglio lordo	PEF 2018 NEW (Componente Gestore SEI Toscana)	PEF Grezzo d'Ambito 2018 trasmesso da SEI Toscana	(A)	115.177.809 €
		PEF d'Ambito 2018 SEI TOSCANA post rettifiche Validatore	(B)	112.632.016 €
		Incidenza percentuale del Comune sul Totale PEF d'Ambito 2018 (Allegato 6b DA n.20/2020)	(C)	0,560%
		PEF Comunale 2018 NEW QUOTA SEI TOSCANA (ante fattore di sharing)	(D)=(B) * (C)	631.293 €
		Eventuale aumento del PEF 2018 NEW per effetto fattore di sharing	(E)	21.551,80 €
		PEF 2018 NEW QUOTA SEI TOSCANA (post fattore sharing)	(F) = (C) + (E)	652.845 €
		PEF 2018 NEW QUOTA SEI TOSCANA (IVA compresa)	(G) = (F) * 1,1	718.129 €
	PEF 2018 NEW (Componente Gestore TGI)	PEF 2018 NEW QUOTA IMPIANTI uguale PEF 2018 OLD QUOTA IMPIANTI (IVA compresa)	(H)	326.103 €
	PEF 2018 NEW (Componente Gestore Comune)	PEF 2018 NEW QUOTA COMUNI uguale PEF 2018 OLD QUOTA COMUNI ante detrazioni comunali (IVA compresa)	(I)	424.443 €
	PEF 2018 ARERA NEW (IVA compresa)		(L) = (G) + (H) + (I)	1.468.675 €
	PEF 2018 OLD (IVA compresa)		(M)	1.468.675 €
	CONGUAGLIO ARERA 2018 (Lordo) ante detrazioni per finanziamenti Regionali		(N) = (L) - (M)	- 0 €
Calcolo dei coefficienti di gradualità	Posizionamento rispetto a Fabbisogni standard	Costo Unitario Effettivo Cueff 2018 [€/t]		400,37
		Fabbisogno STD 2018 [€/t]		350,56
		Cueff maggiore o minore del Fabbisogno STD		Maggiore
	Coefficiente Y1	Posizionamento del Comune all'interno dei valori minimo (1) e massimo (9)		1
	Rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata	Valore Y1	(Q)	-0,250
	Coefficiente Y2	Posizionamento del Comune		Uguale per tutti i Comuni con Cueff MINORE
	Efficacia di preparazione per il riutilizzo e riciclo	Valore Y2	(R)	-0,120
	Coefficiente Y3	Posizionamento del Comune all'interno dei valori minimo (1) e massimo (600)		379
	Valutazioni di indagini soddisfazioni utenti	Valore Y3	(S)	-0,035
	Y (Somma coefficienti Y1, Y2, Y3)		(T)=(Q) + (R) + (S)	-0,405
	Coefficiente di Gradualità (1+Y)		(U)=1 + (T)	0,595
	CONGUAGLIO ARERA 2018 (Netto)		(V)=(P) * (U)	- 3.300 €
Conguaglio netto	Numero rate di ripartizione del conguaglio (R)		(W)	4
	RATA CONGUAGLIO 2018 A CARICO PEF ARERA 2020 (IVA inclusa)		(X)=(V)/(W)	- 825 €
	RATA CONGUAGLIO 2018 A CARICO PEF ARERA 2020 (IVA esclusa)		(Y)=(X)/1,1	- 750 €

Allegato 3 - PEF 2020 Dati di diretta competenza comunale

	AOR Comune	SI - Val di Chiana Senese	
		Torrita di Siena	
		2020	2019
SERVIZI OPZIONALI INTERNI AL PERIMETRO ARERA	(A)	6.000 €	- €
CARC (svolto internamente o con affidamenti a soggetti terzi, incluso SEI Toscana)		41.405 €	
Spazzamento e Lavaggio in economia		176.801 €	
Altri servizi in economia		3.000 €	
Costi per la Gestione Post operativa delle discariche e costi di chiusura		1.685 €	
Campagne informative e di educazione ambientale e misure di prevenzione		2.000 €	
Altri costi imputati nel PEF		14.250 €	
Costi funzionamento ATO (quote 2020)		5.724 €	
SUB totale Altri costi	(B)	244.865 €	306.575 €
Perdite relative a crediti inesigibili TARI		- €	
Perdite relative a crediti inesigibili TIA		- €	
Accantonamento rischi su crediti TARI		53.890 €	
Accantonamento rischi su crediti TIA		91.702 €	
SUB totale Perdite e Accantonamenti	(C)	145.592 €	77.606 €
Totale costi di diretta competenza comunale	(D) = (A) + (B) + (C)	396.457 €	384.181 €
Corrispettivo d'Ambito	(E)	1.101.103 €	1.066.961 €
Totale costi PEF comunale	(F) = (D) + (E)	1.497.560 €	1.451.142 €
Confronto costi PEF comunale 2020 - 2019: variazione assoluta	(G) = (F) ₂₀₂₀ - (F) ₂₀₁₉		46.419 €
Confronto costi PEF comunale 2020 - 2019: variazione percentuale	(H) = (G) / (F) ₂₀₁₉	3,20%	
Limite % di crescita stabilito dalla DA n. 31/2020	(I)	3,20%	
Eccedenza rispetto al limite: valore percentuale	(L) = (H) - (I) se positivo		
Eccedenza rispetto al limite: valore assoluto (NOTA 1)	(M) = (L) * (F) ₂₀₁₉		
Variazione Perdite e Accantonamenti 2020 - 2019: valore assoluto	(N) = (C) ₂₀₂₀ - (C) ₂₀₁₉		67.986 €
DETRAZIONI DAL PEF EX ART. 1.4			
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07		-3.042 €	
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione		0 €	
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie		0 €	
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente		0 €	
SUB totale Detrazioni di competenza Comunale (NOTA 2)	(O)	-3.042 €	
SUB totale Detrazioni per Finanziamenti Regionali e Disservizi	(P)	-31.131 €	
TOTALE DETRAZIONI	(Q) = (O) + (P)	-34.173 €	
Attività esterne Ciclo integrato RU *	(R)	- €	

* In assenza di una espressa precisazione nelle schede comunali, si è assunto che le attività esterne al ciclo integrato RU siano d'importo non superiore a quello dell'esercizio precedente.

Importi IVA inclusa (Ad eccezione della voce Detrazione per Finanziamenti Regionali il cui importo è IVA esclusa)

NOTA 1:

In caso di eccedenza rispetto al Limite si procederà con l'istanza di deroga da inoltrare ad ARERA ai sensi del Comma 5 dell'art. 4 del MTR.

NOTA 2:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Comune di

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

Fattore di Sharing – b

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}

Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}

Coefficiente di gradualità (1+y)

Rateizzazione r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$

Oneri relativi all'IIVA indetraibile

ΣTV_{totale} delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC

Costi generali di gestione – CGG

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD

Altri costi – COal

Costi comuni – CC

Ammortamenti – Amm

Accantonamenti – Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

- di cui per crediti

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

Remunerazione del capitale investito netto – R

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R_{ic}

Costi d'uso del capitale – CK

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{IF}^{EXP}

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{IF}

Coefficiente di gradualità (1+y)

Rateizzazione r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+y)RC_{IF}/r$

Oneri relativi all'IIVA indetraibile

ΣTF_{totale} delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TV}^{EXP}

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS_{TV}^{EXP}

ΣTV_{totale} delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{IF}^{EXP}

ΣTF_{totale} delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)

$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV}

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV}

$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio RCND_{TV}

Grandezze fisico-tecniche

% rd

Q_{s-2}

costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg

fabbisogno standard Ccent/kg

costo medio settore Ccent/kg

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd – Y_1

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y_2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y_3

Totale γ

Coefficiente di gradualità (1+y)

Verifica del limite di crescita

rpl_{s-2}

coefficiente di recupero di produttività - X_s

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QI_{s-2}

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_{s-2}

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19₂₀₂₀

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p

(1+p)

ΣT_s

ΣTV_{s-1}

ΣTF_{s-1}

ΣT_{s-1}

$\Sigma T_s / \Sigma T_{s-1}$

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TV_s

riclassifica TF_s

Attività esterne Ciclo integrato RU

Torrita di Siena

Allegato 5: Esito finale del PEF 2020 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile			Comune di Torrita di Siena
ΣTV _a Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	A		995.944
ΣTF _a Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	B		501.616
ΣT _a = ΣTV _a + ΣTF _a	C = A+ B		1.497.560
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	D	-	34.173
TOTALE PEF 2020	E = C + D		1.463.387
VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI VARIAZIONE DELLA PARTE VARIABILE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE (con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile)			
Limite di variazione pari al 20% (ai sensi dell'art.3.3 del MTR)			
ΣTV _{a-1} Costi di parte Variabile esercizio 2019	F		463.289
ΣTF _{a-1} Costi di parte Fissa esercizio 2019	G		987.853
ΣT _{a-1} Totale Costi Parte fissa e variabile 2019	H = F + G		1.451.142
ΣTva (Costi di parte Variabile 2020)	I		995.944
ΣTVa / ΣTVa-1 Rapporto tra costi di parte variabile PEF 2020 su costi parte variabile PEF 2019	L = I / F		2,15
Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente			0,95
Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR			439.997
Riclassifica TVa (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)			555.947
Riclassifica Tfa (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)			941.613